REGOLAMENTO (CEE) N. 1744/80 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1980

che modifica il regolamento n. 225//67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1585/80 (2),

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1393/79 (5), sono state determinate le spese di trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole delle quali si deve tener conto in sede d'applicazione degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 115/67/CEE ; che, essendo tali spese aumentate dopo di allora, occorre modificare di conseguenza gli importi fissati dagli articoli 5 e 8 del regolamento n. 225/67/CEE ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione prevede che, qualora le offerte e i corsi presi in considerazione riguardino una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, il suo importo sia modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza riprodotti nell'allegato ;

considerando che le qualità dei semi di colza, di ravizzone e di girasole consegnate dai principali paesi terzi produttori presentano talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza valididi attualmente per i semi in provenienza da tali paesi ; che è opportuno fissare coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 225/67/CEE è modificato nel seguente modo :

1. All'articolo 5 gli importi di cui alla lettera a) di « 2,20 unità di conto » e di cui alla lettera b) di « 2,60 unità di conto » sono sostituiti dagli importi di cui alla lettera a) di « 3,40 ECU » e di cui alla lettera b) di « 4,0 ECU ».
2. All'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, gli importi di « 2,20 unità di conto » e di « 2,60 unità di conto » sono sostituiti rispettivamente dagli importi di « 3,40 ECU » e di « 4,0 ECU ».
3. All'articolo 8, terzo trattino, l'importo di « 1,6 ECU » è sostituito dall'importo di « 2,6 ECU ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

(ECU/100 kg)

	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
A. Semi di colza e di ravizzone		
— provenienti dal Canada	0,767	
— provenienti dalla Svezia	0,479	
— provenienti dalla Polonia	0,812	
B. Semi di girasole	0,224	

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 2.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(5) GU n. L 167 del 5. 7. 1979, pag. 21.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente